



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 6

del 12/02/2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

- **“A.S.D. BRIDGE SPOLETO”, CF 93024120540**
aggiornamento affiliazioni
- **“NUOVO CIRCOLO CLITUNNO”, CF 84007620549**
nullità iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 6 rubricato “Cancellazioni”, comma 3 del Regolamento per cui *“sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all’Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell’Associazione/Società all’Organismo di affiliazione;*
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all’iscrizione;*
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall’avviso. L’avviso è trasmesso all’indirizzo mail collegato all’utenza e all’Organismo sportivo di appartenenza;*

d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione";

- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";
- VISTA** la nota del 16/01/2024 con la quale la Federazione Italiana Giuoco Bridge (FIGB) segnalava di aver erroneamente trasmesso l'affiliazione, dall'anno sportivo 2018 fino a quello in scadenza al 31/12/2024, per il soggetto denominato "**NUOVO CIRCOLO CLITUNNO**", CF **84007620549**, codice affiliazione F0251, e che invece tale rinnovo è stato effettuato con l'erroneo convincimento di aggiornare l'affiliazione della "**A.S.D. BRIDGE SPOLETO**", CF **93024120540**, stesso codice affiliazione F0251, chiedendo pertanto, per quest'ultima, il ricongiungimento delle affiliazioni;
- VISTO** il controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI dal quale è stata rilevata l'iscrizione in data **21/12/2005** della "**A.S.D. BRIDGE SPOLETO**", CF **93024120540**, quale affiliata alla FIGB con codice affiliazione F0251 valida sino al 31/12/2005 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/1017** nonché l'iscrizione in data **31/12/2019** del "**NUOVO CIRCOLO CLITUNNO**", CF **84007620549**, quale affiliato alla FIGB, valida sino al 31/12/2020 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2024**;
- RILEVATO** che nell'apposita sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI in abbinamento al Codice Fiscale **84007620549** risulta caricato dalla FIGB lo Statuto della "**A.S.D. BRIDGE SPOLETO**";
- RITENUTO** di accogliere la richiesta della FIGB per il riconoscimento delle affiliazioni dall'anno sportivo 2018 fino a quello in scadenza al 31/12/2024 alla affiliata "**A.S.D. BRIDGE SPOLETO**", CF **93024120540** e che l'iscrizione effettuata dalla FIGB in data **31/12/2019** per il "**NUOVO CIRCOLO CLITUNNO**", CF **84007620549** sia da dichiararsi nulla,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**NUOVO CIRCOLO CLITUNNO**", CF **84007620549**;
- l'aggiornamento, per la "**A.S.D. BRIDGE SPOLETO**", CF **93024120540**, delle affiliazioni relative agli anni sportivi in scadenza al **31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024**;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

